



COMUNE DI VECCHIANO

Provincia di Pisa

Settore Pianificazione, Sviluppo e Servizi sul Territorio

ORDINANZA N. 76 del 07/05/2013

OGGETTO: DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' BALNEARI PER L'ANNO 2013 E UTILIZZO DEL PATRIMONIO COMUNALE A MARINA DI VECCHIANO

LA DIRIGENTE

Richiamato l'art. 4 dello Statuto Comunale, in cui il Comune, oltre ad assumere i beni ambientali, paesaggistici, storici, artistici, monumentali, urbanistici e culturali presenti nel territorio, come patrimonio della Comunità da tutelare e preservare per le future generazioni di cittadini, garantisce, la piena realizzazione degli obiettivi posti con la costituzione del Parco Naturale regionale di Migliarino - San Rossore – Massaciuccoli ed assicura la difesa della sua integrità funzionale e territoriale;

Richiamata la Ordinanza N. 61 del 30/04/2012 “Disciplina delle attività balneari di competenza comunale per l'anno 2012 ed utilizzo del patrimonio comunale a Marina di Vecchiano”, esecutiva;

Considerato che il litorale di questo Comune, ricompreso nel Parco Regionale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, oltre alle spiagge appartenenti al Demanio Marittimo e sulle quali si svolgono la balneazione e le attività turistico ricettive, è costituito da un'ampia fascia di terreno di proprietà comunale, delimitata: dalla sponda destra della foce del Fiume Serchio, a sud; dal confine comunale col Comune di Viareggio, a nord; dalla via comunale del Balipedio a est, dal Demanio Marittimo, ad Ovest;

Considerato che detta fascia di patrimonio comunale, la quale ospita spazi e strutture di proprietà comunale destinate ad attività di supporto alle attività balneari e commerciali ad esse connesse, è oggetto di utilizzi impropri, quali bivacchi, attendamenti, permanenza oltre l'orario consentito per la balneazione e di apertura delle strutture commerciali, cui si collegano comportamenti illeciti, che molte volte sfociano in danneggiamenti del patrimonio pubblico, eventi di difficile sorveglianza e repressione, in considerazione della natura dei luoghi;

Ritenuto necessario disciplinare in modo coordinato l'esercizio dell'attività balneare sul Demanio Marittimo e l'uso delle aree e delle strutture di proprietà comunale comprese nel litorale del Comune di Vecchiano, sia per finalità igienico sanitarie, che per assicurare la compatibilità degli utilizzi e dei comportamenti da parte degli utenti con gli obiettivi di tutela del patrimonio della Comunità espressi nello Statuto comunale;

VISTI gli articoli, 30, 46 bis, 68, 1161, 1164, 1174, del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59, 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTE le Circolari serie I n. 10, 12, 22, rispettivamente in data 7.5.1994, 20.5.1994 e 10.4.1995 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale del Demanio Marittimo e Porti;

VISTA la Legge 25.08.1991 n. 284 "Liberalizzazione dei prezzi del Settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche";

VISTO il decreto del Ministero del Turismo e dello spettacolo in data 16.10.1991 relativo alla liberalizzazione delle tariffe;

VISTA la legge regionale 23.03.2000 n. 42, T.U. delle Leggi Regionali in materia di turismo e ss. mm. ii.;

VISTA la Legge 4.12.1993 n. 494 "Conversione in legge con modificazioni del D.L. 5.10.93 n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime";

VISTA la Legge 5.02.1992, n. 104 relativa all'assistenza all'integrazione e ai diritti delle persone disabili e ss. mm. ii.;

VISTO il Decreto legislativo 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. ii.;

VISTO la Legge 15.3.97, n. 59 e ss. mm. ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 114 e ss. mm. ii.;

VISTA la legge regionale 07.02.2005 n. 28, “Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti” ed il suo Regolamento regionale di attuazione, approvato con D.P.G.R. 1.04.2009, n. 15/R;

VISTO il Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2008;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 5919 del 18.12.2012, recante oggetto: “D.Lgs. 116/08 e D.M. 30/03/2010. Classificazione e individuazione delle acque di balneazione stagione 2013”, che ne approva l’elenco e che individua le acque di balneazione, fra le quali sono comprese le zone del Comune di Vecchiano: Marina di Vecchiano e Foce Fiume Serchio, cui è data la classificazione “eccellente”;

VISTO il D.P.R. n. 470 del 8 giugno 1982 e ss. mm. ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e ss. mm. ii. e la Legge Regionale 1.12.1998 n. 88 e ss. mm. ii.;

VISTO il D.P.C.M. del 12.10.2000 di trasferimento di risorse dallo Stato alle Regioni ed Enti Locali, per l’esercizio delle funzioni;

VISTO l’art. 36 “Accesso alla Marina di Vecchiano” del Regolamento del Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, che consente l’accesso alla località dalle ore 6 alle 24 e dal 1 giugno al 30 settembre l’accesso al litorale dalle ore 6 alle ore 1 del giorno successivo e consente la sosta dei mezzi a motore o trainati solo negli spazi allo scopo attrezzati e limitatamente agli orari suddetti;

VISTO l’art. 25 del Regolamento dell’Ente Parco Regionale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli;

VISTA la L.R. N° 59/2009 “Norme per la tutela degli animali”, capo IV, recante disposizioni in ordine alle modalità di accesso dei cani nelle aree pubbliche;

RICHIAMATI gli articoli 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e 16 della Legge n. 689 del 24.11.1981 “Modifiche al sistema penale”, come modificato dall’art. 6 bis della legge 24 luglio 2008, n. 125;

VISTA la delibera di G.C. n. 106 del 26/07/2011 con la quale sono stati determinati gli importi di pagamento della misura ridotta delle sanzioni amministrative per le violazioni della presente ordinanza, commesse nelle aree di proprietà comunale, ai sensi dell’art. 16, comma 2 L. n.689/1981, ss. mm. ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico Enti Locali” e lo Statuto comunale;

RENDE NOTO

Che le norme specifiche per la disciplina dell’esercizio delle Attività balneari per gli aspetti connessi all’apprestamento dei servizi di salvataggio e di primo soccorso, alla sicurezza per la balneazione dei fruitori delle spiagge, alla regolamentazione dell’uso degli specchi acquei lungo il litorale di Marina di Vecchiano, sono dettate da specifiche ordinanze emanate dalla Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Livorno, alla quale dovrà farsi riferimento per quanto non precisato nella presente ordinanza.

ORDINA

Articolo 1

Disposizioni Generali

- a) La stagione balneare è compresa tra il 1 maggio ed il 30 settembre.
- b) L’attività delle strutture balneari deve iniziare improrogabilmente entro il 15 giugno e terminare non prima del 15 settembre.
- c) Ove una struttura balneare intenda operare prima del 16 Giugno o dopo il 16 Settembre, esclusivamente per elioterapia, il servizio di salvataggio, ove sia previsto l’accesso al mare, dovrà essere assicurato nei giorni festivi e prefestivi secondo le modalità stabilite dall’Ordinanza della Capitaneria di Porto di Livorno.
- d) Sulle spiagge libere di Marina di Vecchiano il servizio di salvataggio è previsto soltanto nei giorni di sabato e domenica nel tratto di arenile tra la prima spiaggia libera attrezzata ubicata a Sud e la prima

spiaggia libera attrezzata ubicata a Nord. Pertanto sulle medesime spiagge libere dovrà essere installata apposita segnaletica, ben visibile agli utenti con la seguente dicitura plurilingue: “**ATTENZIONE – Balneazione non sicura per mancanza di servizio di salvataggio**”. Inoltre detta segnaletica dovrà essere installata su ogni vialetto di accesso alle spiagge libere del litorale di Marina di Vecchiano.

e) Ai sensi degli artt. 19 e 22 L.R. n. 59/2009 è consentito l’accesso alle aree pubbliche, di uso pubblico e alle spiagge di Marina di Vecchiano ai cani accompagnati dal proprietario con l’obbligo d’uso del guinzaglio e della museruola, qualora previsto dalle norme statali; il responsabile deve disporre di strumenti idonei alla rimozione delle deiezioni solide del cane.

Art. 2 Divieto di balneazione

La balneazione è vietata :

- a) nei corridoi di atterraggio opportunamente segnalati;
- b) nelle acque della foce del fiume Serchio poiché interessate dalla navigazione ed individuate dalla Cartografia Terrestre Ufficiale dello Stato U.T.M., a partire dal punto 02^ 11’07” sino da 200 metri a nord della foce “zona permanentemente non idonea alla balneazione per motivi di sicurezza della pubblica incolumità”.

Art. 3 Prescrizioni sull’uso delle spiagge

Sulle spiagge del litorale del Comune di Vecchiano, appartenenti al Demanio Marittimo, in relazione al loro uso turistico-ricettivo, durante la stagione balneare,

E’ VIETATO:

1. Alare e varare unità nautiche di qualsiasi genere ad eccezione dei natanti da diporto trainati a braccia.
2. Lasciare unità in sosta qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento dell’attività balneare, ad eccezione di quelle destinate alla locazione, purché i titolari siano provvisti di concessione demaniale marittima, o alle operazioni di assistenza e salvataggio.
3. Occupare l’arenile oltre il tramonto, al di fuori delle concessioni balneari, con ombrelloni, sedie a sdraio, tende e altre attrezzature comunque denominate.
4. Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc.. nonché mezzi nautici, ad eccezione di quelli di soccorso, la fascia di metri 5 dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi nautici di soccorso. Detto divieto si estende anche ai retrostanti arenili in concessione, appositamente attrezzati e riservati ai clienti degli stabilimenti balneari.
5. Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge; il divieto di sosta è esteso anche alle zone demaniali retrostanti qualora venga intralciata la viabilità o sia impedito l’accesso al mare o agli stabilimenti balneari. Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia nei loro spostamenti.
6. Praticare qualsiasi gioco e sport (per esempio il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, windsurf e surf con aquiloni o similari, ecc..) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocimento all’igiene dei luoghi. Detto divieto è da intendersi esteso anche alle zone di mare frequentate dai bagnanti. Detti giochi possono essere praticati solo nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari.
7. Condurre animali sull’arenile, ad eccezione degli animali d’affezione a condizione che non siano lasciati liberi di vagare. Nel tratto di arenile compreso tra il Piazzale dei Montioni, a sud, e la spiaggia attrezzata Oasi 2, a nord, durante l’orario di balneazione, ossia tra le ore 8:00 e le ore 20:00, non è consentito condurre i cani. Sono esclusi da tale divieto i cani guida per i non vedenti e previa autorizzazione, i cani brevettati da salvataggio al guinzaglio condotti da personale adibito a salvataggio. L’addestramento di questi ultimi non può essere effettuato sulle spiagge nel corso della stagione balneare.
8. Condurre i cavalli sull’arenile della Marina di Vecchiano e sulle aree di proprietà comunale con esse confinanti, nonché lungo la fascia di territorio golenale in riva destra del fiume Serchio, comprendente la pista ciclabile ivi presente, dalla località Case di Marina sino alla Foce.

9. Tenere il volume della radio, juke-box, mangianastri ed in genere apparecchi a diffusione sonora, ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica, detto divieto si estende anche alle discoteche esistenti sul demanio marittimo.
10. Esercitare attività destinate a terzi (es. attività promozionale, scuole di nuoto, di vela, di windsurf, sci nautico etc.), organizzare manifestazioni nautiche, senza le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia.
11. Gettare in mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere;
12. Distendere o tinteggiare reti.
13. Introdurre ed usare bombole di gas o di altre sostanze infiammabili senza l'autorizzazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
14. Organizzare attività di spettacolo e trattenimento.
15. Effettuare pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante distribuzione e/o lancio anche a mezzo di aerei, di manifestini ovvero altro materiale.
16. Sostare o transitare senza indossare indumenti che coprano le parti intime ed in particolare i genitali.
17. Accendere fuochi, sia a terra che in appositi bracieri o fornelli.
18. Campeggiare, bivaccare o comunque permanere dalle ore 1,00 alle ore 6,00.

Art. 4

Disciplina delle aree in concessione per strutture balneari Disciplina Generale degli arenili

Tutte le strutture di proprietà comunale sono aperte al pubblico almeno dalle ore 08.00 alle ore 20.00, fatta salva la possibilità di protrarre l'apertura dei servizi commerciali fino all'orario consentito dal citato art. 36 Regolamento del Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli per l'accesso alla località. Eventuali deroghe potranno essere rilasciate a seguito di motivata richiesta da parte dei concessionari o dei gestori.

I concessionari o gestori di strutture balneari, prima dell'apertura al pubblico, devono esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente Ordinanza.

Il concessionario o gestore dovrà assicurare a tutti coloro che intendano raggiungere tratti di spiaggia libera, la battigia o comunque il mare, libero e gratuito accesso e transito attraverso l'area in concessione.

Il concessionario o gestore dovrà curare la perfetta manutenzione e pulizia delle aree in concessione e dello specchio acqueo antistante. I materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi, in attesa dell'asporto da parte degli operatori addetti.

Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. Ove possibile, a titolo indicativo, le distanze tra i paletti degli ombrelloni devono essere di metri 3 tra le file e metri 2,50 tra ombrelloni della stessa fila.

Le zone concesse possono essere recintate - fatta salva la fascia dei 5 metri dalla battigia - con sistema di paletti a giorno (paletti in legno e cima festonata) di altezza non superiore a metri 1,30, che non impedisca, in ogni caso, la visuale del mare.

Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte dei soggetti portatori di handicap attraverso la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari o i gestori potranno altresì predisporre, al fine di consentire la mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da realizzarsi in materiale plastico o ligneo facilmente rimovibile, da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultino riportati nel titolo di concessione. Allo stesso fine detti percorsi potranno congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione all'Amministrazione Comunale e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare. Detti percorsi dovranno essere conformi al piano di gestione del Parco Naturale Massaciuccoli, Migliarino, San Rossore. Ai sensi dell'art. 21 L.R. 59/2009, nei locali degli esercizi pubblici e commerciali è consentito l'accesso ai cani accompagnati dal proprietario o detentore, cui è fatto obbligo usare guinzaglio e museruola qualora previsti dalle norme statali, avendo cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno. Il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali può adottare misure limitative all'accesso, previa comunicazione al Sindaco.

Art. 5

Disciplina particolare per gli stabilimenti balneari

Oltre a quanto previsto nel precedente punto, gli stabilimenti balneari, prima dell'apertura al pubblico, devono ottenere la licenza di esercizio e l'autorizzazione sanitaria da parte della competente Autorità.

Ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto della vigente normativa in materia. Dovrà essere garantita la presenza di un estintore portatile ogni venticinque metri lineari di fronte cabine e comunque in numero non inferiore a due.

I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognante comunale ovvero essere dotati di sistema di raccolta in vasca a tenuta per il quale provvedere al relativo smaltimento con mezzi idonei e procedure di gestione dei liquami conformi alle leggi vigenti.

E' vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzati in docce sprovviste di idoneo sistema di raccolta delle acque e scarico.

I servizi igienici per disabili di cui alla Legge n. 104/92, devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione.

E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, quali, in particolare, cucinare ed accendere fuochi, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.

Art. 6

Disciplina del commercio al dettaglio su aree demaniali marittime

La disciplina relativa al settore commercio è contenuta nella legge regionale 7.02.2005, n. 28, ss. mm. ii, e nel D.P.G.R. 1.04.2009, n. 15/R, suo Regolamento regionale di attuazione, e nella Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2008 per il commercio su aree pubbliche, tutte richiamate in premessa.

Ai sensi dell'art. 29 della legge regionale n. 28/2005, citata, si intende: per commercio su aree pubbliche, le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità.

Ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 28/2005, citata, l'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato da imprenditori individuali o società regolarmente costituite.

L'esercizio del commercio in forma itinerante sul litorale della Marina di Vecchiano, è disciplinato dall'art. 56 del citato Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche. Sulla fascia di demanio marittimo è consentito solo previo il rilascio di nulla osta da parte del Comune di Vecchiano, a coloro che sono in possesso di *segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA)* e di *documento unico di regolarità contributiva (DURC)*. Per la vendita di prodotti del settore alimentare devono essere rispettate le disposizioni del D.P.G.R. 1.08.2006, n. 40/R in materia di igiene per gli alimenti.

Art. 7

Prescrizioni sull'uso delle aree di proprietà comunale

Sulle aree litoranee del Comune di Vecchiano di proprietà comunale:

1. Sono vietati i comportamenti e le attività descritte ed elencate all'Art. 3 dal punto 1 al punto 16, ad eccezione dei divieti di condurre animali contenuti nei punti 7 e 8, che si applicano al solo periodo della stagione balneare;
2. In qualsivoglia periodo dell'anno è severamente vietato: accendere fuochi ed utilizzare fiamme di qualsiasi natura, campeggiare, bivaccare o comunque permanere oltre le ore 01:00, anche nelle strutture di proprietà comunale.

Art. 8
Sanzioni e Disposizioni finali

La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari o dei gestori, in un luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione estiva.

E' fatto l'obbligo a chiunque di osservarla ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e degli articoli 50 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti da tale comportamento, saranno perseguiti: ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, del Codice della Navigazione e dell'art. 53 del D.Lgs 18 luglio 2005, n. 171 sulla navigazione da diporto.

Ove non altrimenti specificato:

1. a tutti coloro che non osservano i divieti dell'Art. 3, posti in relazione all'uso turistico-ricettivo delle spiagge del Demanio Marittimo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 1.000,00 dell'art. 1164, comma 2 del Codice della Navigazione, il cui pagamento in misura ridotta è di € 200,00;
2. a tutti coloro che non osservano i divieti di cui all'art. 7, comma 1, in relazione all'uso delle aree di proprietà comunale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 dell'art. 7-bis del D.lgs. n. 267/2000, il cui pagamento in misura ridotta è ammesso nei seguenti importi:
 - a. per la violazione dei divieti di cui all'art.7 comma 1, il pagamento in misura ridotta è di € 200,00,
 - b. per la violazione dei divieti di cui all'art.7 comma 2, il pagamento in misura ridotta è di € 300,00.

Ai sensi dell'art. 104 della legge regionale n. 28/2005, citata "Chiunque esercita l'attività di commercio su aree pubbliche senza titolo abilitativo o concessione di posteggio ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 13 e 14, della medesima legge, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse, ai sensi della legge n. 689/1981".

Per l'esercizio del commercio itinerante sul demanio marittimo in assenza del suddetto nulla osta è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,00 a euro 3.098,00, ai sensi dell'art. 1164, comma 1 del Codice della Navigazione.

L'autorità competente all'applicazione delle sanzioni per le suddette violazioni amministrative è il Comune di Vecchiano.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale; inoltre per maggiore diffusione è pubblicata sul sito web del Comune e ne è data notizia alla stampa locale.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Toscana entro 60 giorni ed al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. I termini suddetti decorrono dalla sua data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Vecchiano, 07 Maggio 2013

LA DIRIGENTE
D.ssa Paola Angeli

Visto:
IL SINDACO
Giancarlo Lunardi